REGOLAMENTO (CEE) N. 339/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 risulta un notevole aumento dei quantitativi della varietà Beneventano presi a carico dagli organismi d'intervento ; che detti quantitativi superano largamente le quantità e la percentuale di produzione fissate dal regolamento (CEE) n. 1469/70 (5), e che tale superamento fa scattare le procedure previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70 ;

considerando che, malgrado la prudente politica dei prezzi praticata, caratterizzata da un blocco del prezzo d'obiettivo per un periodo di tre anni e da un sostanziale aumento del premio, la situazione della commercializzazione si è deteriorata ; che è pertanto necessario applicare le misure specifiche previste, cioè la riduzione del livello del prezzo d'intervento e la limitazione degli acquisti all'intervento per una parte di tutte le qualità della varietà in causa ; che, per ripristinare l'equilibrio sul mercato, occorre applicare dette misure a più raccolti successivi ;

considerando che tali misure si tradurranno in una notevole riduzione dei redditi dei tabacchicoltori interessati e in una flessione del livello di occupazione ; che è necessario far fronte a tali difficoltà con la concessione di un aiuto ;

considerando che, per evitare che la riconversione delle superfici interessate comporti difficoltà di commercializzazione per la varietà di sostituzione, occorre prevedere la possibilità di sospendere le misure di incoraggiamento alla riconversione allorquando sia costatato un rischio per l'equilibrio del mercato ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ad un livello che non solo compensi la perdita di redditi, ma contribuisca del pari a mantenere l'attività di trasformazione del tabacco incoraggiando i coltivatori a riconvertire le loro superfici verso varietà più richieste sul mercato ;

considerando che i coltivatori della varietà in questione sono raggruppati in associazioni, oppure coltivano in base a contratto per dei trasformatori ; che è opportuno, allo scopo precipuo di facilitare la realizzazione dei programmi di riconversione ed il controllo amministrativo, permettere agli Stati membri di applicare direttamente il presente regolamento a tali associazioni e trasformatori ;

considerando che, essendo una parte dell'aiuto destinata a compensare la perdita di reddito, è necessario che questi beneficiari versino tale parte direttamente ai coltivatori, proporzionalmente alle superfici da questi riconvertite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i raccolti 1977, 1978 e 1979 è adottato un programma di misure applicabili al tabacco della varietà Beneventano.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per il tabacco della varietà Beneventano è ridotto dal 90 all'80 % del corrispondente prezzo d'obiettivo.

Articolo 3

I quantitativi di tutte le qualità di tabacco della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979, che possono essere acquistati all'intervento, sono limitati rispettivamente al 75, al 60 e al 35 % dei quantitativi corrispondenti, presi a carico dall'organismo d'intervento per il raccolto 1975.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) Parere reso l'11. 2. 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere reso il 26. 1. 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.

Articolo 4

1. Ai coltivatori, singoli o associati, che riconvertono totalmente o parzialmente verso altre varietà la superficie che per il raccolto dell'anno precedente era piantata a tabacco della varietà Beneventano e controllata dall'organismo d'intervento, e che si impegnano a non ripiantare più tale varietà per un periodo di cinque anni, è concesso, su richiesta, un aiuto speciale all'ettaro.

2. Qualora le operazioni di riconversione provochino o rischino di provocare difficoltà di commercializzazione di una o più varietà sostitutive, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, di non concedere per il raccolto successivo l'aiuto previsto al paragrafo 1 per le superfici riconvertite della varietà Beneventano verso le varietà in causa.

Articolo 5

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento direttamente agli enti associativi dei tabacchicoltori operanti come produttori e trasformatori, oltre che ai trasformatori che fanno produrre il tabacco sotto contratto e che assicurano ai coltivatori il beneficio delle operazioni di riconversione.

Articolo 6

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 è fissato, a decorrere dal raccolto 1977, a 500 unità di conto per ettaro riconvertito.

2. L'aiuto è destinato ad ovviare alle conseguenze dell'applicazione delle misure previste agli articoli 2 e 3 sul livello di vita dei coltivatori interessati ed a contribuire alle spese iniziali determinate dalla riconversione.

3. Qualora ci si avvalga della facoltà di cui all'articolo 5, il 65 % dell'aiuto calcolato proporzionalmente alle superfici riconvertite è concesso direttamente ai coltivatori a titolo della compensazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 8

Ai fini del finanziamento della politica agricola comune, l'aiuto di cui all'articolo 4 è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

Articolo 9

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua eventualmente l'importo dell'aiuto per i raccolti 1978 e 1979.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN